SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1373)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 7ª Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella seduta del 12 marzo 1981 (V. *Stampato n.* **2177**)

presentato dal Ministro della Difesa
(LAGORIO)

di concerto col Ministro dell'Interno
(ROGNONI)

e col Ministro del Tesoro
(ANDREATTA)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 27 marzo 1981

Integrazione dell'articolo 2 della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la validità delle domande di riconoscimento delle qualifiche partigiane

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le domande per il riconoscimento delle qualifiche partigiane pervenute alla competente commissione entro il 31 dicembre 1979 sono considerate inoltrate nei termini.

La commissione di cui all'articolo 4 della legge 28 marzo 1968, n. 341, farà luogo alle concessioni soltanto ove l'appartenenza dei richiedenti a formazioni partigiane sia comprovata da documentazione acquisita agli atti in data non posteriore al 30 giugno 1948.

Sono convalidati i riconoscimenti concessi prima dell'entrata in vigore della presente legge nel rispetto della condizione posta dal comma precedente.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1600) — 2-3-4